Diritto all'ambiente®
www.dirittoambiente.com
Testata giornalistica on line

**La Cassazione conferma la teoria giuridica sostenuta dal nostro sito sulla qualificazione giuridica dei rifiuti da cantieristica edile**

# MATERIALI EDILI DA DEMOLIZIONE: SONO RIFIUTI E NON MATERIE PRIME SECONDARIE – IL "RIUTILIZZO" PER TERRAZZAMENTI O RIEMPIMENTI E' REATO

**A cura della Dott.ssa ValentinaVattani**
Responsabile sede di Roma di "Diritto all'ambiente"

*( I temi del presente intervento saranno trattati nel corso del seminario" La gestione dei rifiuti solidi e liquidi: trasporto, depositi, stoccaggi e recupero in procedura semplificata la decodificazione pratica e concreta dell' attuale sistema rifiuti/acque in termini semplici ed immediati per tutti" programmato in Roma il 28 giugno 2007:* www.dirittoambiente.net/roma1 )

Materiali edili da demolizione. Un tema da sempre oggetto di dibattito ed equivoci interpretativi. Molti infatti hanno sempre ritenuto tali elementi residuali da cantieristica edile come sottratti alla disciplina dei rifiuti e di libero uso per riempimenti e riversamenti in altri cantieri o in altre sedi.
Noi da parte nostra su queste pagine ed ogni sede seminariale abbiamo sempre contestato questa prassi, ritenendo che i materiali edili da demolizione sono rifiuti a tutti gli effetti. Con gli adempimenti conseguenti ad onere del titolare della ditta edile.
Si veda, ad esempio, la risposta al quesito pubblicata sul nostro sito in data 15 gennaio 2007 in "Area Rifiuti" a firma del Dott. Maurizio Santoloci [1] che sosteneva detta teoria. Infatti alla domanda di un lettore "*Una ditta che si occupa di demolizioni edili, può nel contesto della nuova normativa prevista dal T.U. ambientale riutilizzare i materiali edili da demolizione considerandoli sottoprodotti o materie prime secondarie ad esempio per riempimenti di basi stradali o fossati o livellamenti di terreni?"* il nostro direttore così rispondeva: "*Assolutamente no. Prassi comuni – ma totalmente illegali – continuano a voler considerare i materiali edili da demolizione come "non rifiuti" (addirittura appunto sottoprodotti o materie prime secondarie) talchè sarebbe legittimo il loro "riutilizzo" per riversamenti ai fini di basi di fondi stradali, copertura fossati, livellamenti terreni, terrazzamenti a fini edili. Questa consuetudine – molto diffusa e spesso ritenuta legittima perfino da qualche pubblica amministrazione ed organo di vigilanza – è totalmente illegale: a nostro avviso anche nella attuale vigenza del T.U. ambientale – come in precedenza nel decreto 22/97 – i materiali da demolizione sono ed erano rifiuti a tutti gli effetti e dunque l'onere di adempimento del demolitore edile resta sempre quello di considerarli come tali ai fini del corretto smaltimento o recupero. Dunque – ad esempio – il formulario un adempimento che necessariamente il titolare della ditta edile deve compilare per ogni viaggio effettuato con tali materiali/rifiuti. A nostro avviso tali materiali non possono essere classificati né come sottoprodotto né come materia prima secondaria."*

[1] *"Ditte edili e nuovo T.U. ambientale" con risposta di Maurizio Santoloci – www.dirittoambente.net Area Rifiuti – Risposte a quesiti*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Ed ancora nel volume "Rifiuti – acque ed altri illeciti in materia di inquinamento: tecnica di controllo ambientale" di Maurizio Santoloci – anno 2005 – Laurus Robuffo si legge (parte II – Par. 21.1): "… *Sulla qualificazione formale dei materiali risultanti dalle demolizioni edili come rifiuti si ritiene che, salvo voci isolate, non ci siano dubbi: sono rifiuti speciali non pericolosi a tutti gli effetti del decreto n. 22/97 (salvo il caso – limite – che contengano rifiuti pericolosi mescolati nel cumulo…). Di conseguenza ogni irregolare attività di abbandono e/o gestione connessa sono state sempre ritenute dalla giurisprudenza come innestate nella normativa di settore. Si veda, per tutte: "In tema di gestione dei rifiuti, anche dopo l'entrata in vigore della legge n. 443/2001 (delega al governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi - cd. legge obiettivo), continuano a costituire rifiuti speciali, ai sensi dell'art. 7, comma 3, lett. b), del D.Lvo n. 22/97, quelli derivanti da attività di demolizione e costruzione che, incidendo su edifici, sono strutturalmente diverse dall'attività di scavo, che incide su terreni e per i cui prodotti soltanto l'art. 1, comma 17, della citata legge n. 443 prevede l'esclusione dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 22, che li considerava rifiuti speciali o pericolosi".(Cassazione Penale -Sezione III - Sentenza del 26 febbraio 2002 n. 7430 - Pres. Avitabile; Est. Onorato; PM (parz. diff.)Dessena; Ric. Passacantando). Ed ancora: "L'esclusione dall'ambito di applicazione del D.L.vo n. 22/97 delle "terre e le rocce da scavo" ad opera delle leggi 23 marzo 2001, n. 93 e 21 dicembre 2001, n. 443 non si estende anche ai "materiali di demolizione" data la specificità di tale categoria di rifiuti". (Cassazione Penale - Sezione III - Sentenza del 12 luglio 2002 n. 2611 - Pres. Malinconico - Est. Postiglione- P.M. Di Nunzio (diff.) - Ric. Rossetto). Sulla realizzazione di una discarica tramite tali materiali, si veda: "La condotta di colui il quale, nel corso della esecuzione di lavori in economia di demolizione e ristrutturazione di un fabbricato, abbandoni su un piazzale adibito a parcheggio materiali di risulta delle demolizioni, procedendo all'avviamento in discarica del materiale depositato una sola volta nel corso di oltre un anno integra gli estremi del reato di cui all'art. 51, comma primo, del D.L.vo n. 22/97."(Corte di Cassazione, sez. III, 10 gennaio 2001, n. 133 - Pres. Acquarone - Est. L ombardi - Ric. Duclos). Dunque si ritiene che non vi possa essere alcun dubbio sulla natura giuridica di "rifiuti" per tali materiali edili da demolizione…*"

Oggi dobbiamo rilevare una nuova conferma rispetto a tale interpretazione, proveniente dalla Cassazione penale che – nella sentenza del 5 aprile 2007, n. 14185 - affronta il tema in relazione al reato di cui all'art. 51, 1° comma lett. a) del D.L.gs n. 22/97 a carico un imprenditore edile e del committente dei relativi lavori i quali "effettuavano lo smaltimento di rifiuti non pericolosi, derivanti dalla demolizione di un fabbricato" con un terrazzamento nel quale venivano utilizzati tali materiali. La difesa sosteneva che tali materiali non potevano essere considerati "rifiuti" in quanto essendo costituiti da terra, pietre e residui di mattoni e piastrelle frantumati "ben potevano essere utilizzati legittimamente per il riempimento di un terrazzamento in relazione al quale era stata rilasciata rituale concessione edilizia".
Ma la Corte di Cassazione è stata di avviso totalmente opposto ed ha confermato la sentenza di condanna del Tribunale. Il Collegio nella motivazione ripercorre le pregresse anomalie interpretative occorse con l'avvento dell' art. 14 del D.L. 138/2002 e nel ribadire che la linea interpretativa della Corte è stata di considerare tali materiali come rifiuti, stabilisce che "…la situazione non muta alla stregua della normativa introdotta dal D.L. 152/2006 tenuto conto che il materiale utilizzato (misto di mattoni e cemento provenienti da demolizioni) non può qualificarsi "*materia prima secondaria*", ai sensi dell'art. 181, commi 6 e 13, del D.L.gs 152/2006, anche in mancanza del decreto ministeriale di attuazione previsto nel 6° comma".

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248

Appare dunque evidente che l'interpretazione che vuole i materia edili da demolizione oggi soggetti a deregulation in base ai principi del nuoto T.U. ambientale e – secondo gli orientamenti – classificabili come sottoprodotti o materie prime secondarie è del tutto infondata. Sono in realtà rifiuti.
Anzi, ci permettiamo di aggiungere che oggi oltre al formulario di identificazione, il titolare della ditta edile deve necessariamente essere iscritto (seppur in forma "light") all'Albo dopo la rivoluzionaria sentenza della Corte Europea di Giustizia che ha decreto l'antitesi tra le previsione nazionale del trasportatore in proprio di rifiuti non pericolosi e le direttive europee. Oggi il T.U. ambientale ha recepito tale principio ed obbligo i trasportatori in proprio anche di rifiuti non pericolosi a tale iscrizione: ed i demolitori edili sono tra questi… E va ricordato che la mancata iscrizione è reato e postula il sequestro del mezzo in flagranza.
Insomma, il tema è complesso e ben lontano dai "liberi spandimenti" per presunti "riutilizzi"…

Valentina Vattani

*Pubblicato il 16 giugno 2007*

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Riproduzione vietata
La pirateria editoriale è reato ai sensi della legge 18-08-2000 n° 248